

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELL'A.C.F. FIRENZE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/FIRENZE A.S.D. DEL 28.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 19.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Firenze A.S.D. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SORA/CITTÀ DI FALCONARA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 24.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RINALDI GIUSEPPE SEGUITO GARA FONDI/NUORESE DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell'8.4.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Dr. Claudio Marchitello – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

4. RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) riduce la sanzione dell'ammenda a €300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS VECOMP/SEREGNO CALCIO DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (Monza-Brianza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

6. RICORSO DELL'U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PALMIERI COSTANZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN SEVERO/L'AQUILA CALCIO 1927 DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 25.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia) riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Palmieri Costanzo a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIO GIANMARCO SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/LEGNAGO SALUS DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Giorgione Calcio 2000 di Castelfranco Veneto (Treviso) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Vio Gianmarco a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio